

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e dell'art. 14, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Tale ultima disposizione ha, in particolare, conferito al Governo il potere di operare la revisione del precedente regolamento attuativo del citato art. 16, comma 2, della legge n. 240 del 2010 (adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222), che ha disciplinato le modalità di espletamento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e seconda fascia dei professori universitari.

La revisione del dPR n. 222 del 2011 è stata compiuta alla luce delle indicazioni fornite dal legislatore con l'art. 14, comma 3-bis, del citato d.l. 90 del 2014 che, intervenendo sull'art. 16, comma 3, della l. n. 240 del 2010, ha introdotto una serie di modifiche alle modalità di svolgimento dell'abilitazione scientifica nazionale.

L'intervento del legislatore del 2014 è, in particolare, diretto a correggere le criticità emerse nello svolgimento delle prime due tornate della procedura apportando i necessari correttivi alla disciplina legislativa di riferimento.

Tali interventi saranno illustrati con dettaglio nella descrizione dei singoli articoli del regolamento.

Va ancora precisato in premessa che, al fine di agevolare la consultazione del regolamento – che costituisce la normativa di riferimento per tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale – si è preferito predisporre un nuovo testo, piuttosto che modificare quello precedente.

Il regolamento si compone di 10 articoli.

L'articolo 1 (*Definizioni*) contiene le definizioni maggiormente rilevanti.

L'articolo 2 (*Oggetto*) definisce l'oggetto del regolamento, che riguarda le procedure per il conseguimento dell'abilitazione, definita come la qualificazione scientifica necessaria per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari.

L'articolo 3 (*Abilitazione scientifica nazionale*) recepisce la prima fondamentale modifica introdotta dal citato art. 14, comma 3-bis, del d.l. 90 del 2014, vale a dire la trasformazione dell'abilitazione scientifica nazionale da procedura caratterizzata da un meccanismo di funzionamento analogo a quello che generalmente si riscontra nelle procedure concorsuali (emissione di un bando annuale, fissazione di un termine di scadenza per la presentazione delle candidature, analisi dei candidati e pubblicazione contestuale dei risultati della valutazione di tutti i candidati che hanno presentato domanda) a procedura cosiddetta "a sportello", vale a dire un sistema di accertamento della qualificazione scientifica necessaria per accedere alla prima e alla seconda fascia della docenza universitaria che, una volta attivato, non incontra soluzioni di continuità. Per recepire questa novità è stato interamente modificato il comma 1 dell'articolo in esame che, nel precedente regolamento, prevedeva l'indizione annuale dell'abilitazione con decreto del competente direttore generale del Ministero.

Nel nuovo regolamento tale decreto è adottato ogni due anni, in coincidenza con il termine di scadenza delle commissioni e la designazione di quelle nuove, e disciplina le modalità operative di



funzionamento della procedura. Le domande di abilitazione possono essere presentate durante tutto il lasso di tempo considerato dal suddetto decreto, con la sola esclusione del mese di agosto e dei tre mesi precedenti la scadenza biennale delle commissioni. Si tratta di una disposizione necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di valutazione, anche nella fase di alternanza tra le commissioni in scadenza e commissioni di nuova designazione.

La disposizione in esame recepisce poi le modifiche sulla durata dell'abilitazione (che passa da quattro a sei anni), sulla durata della preclusione a presentare una nuova candidatura nei confronti di quanti siano stati giudicati non idonei nonché sulla preclusione a partecipare per coloro che hanno già conseguito l'abilitazione. La preclusione alla presentazione di una nuova candidatura per lo stesso settore e stessa fascia in caso di conseguimento dell'abilitazione, ha effetto anche per gli abilitati alle tornate 2012-2013. Rimangono invece inalterate le modalità di presentazione delle domande dei candidati.

L'articolo 4 (Criteri di valutazione) è dedicato ai criteri di valutazione che saranno adottati dalle commissioni nazionali per la valutazione dei candidati. La disciplina di dettaglio di tali criteri viene rimessa, come previsto dalla legge n. 240 del 2010 [(art. 16, comma 3, lett. a) e b)], ad un apposito decreto del Ministro che dovrà definire criteri, parametri e indicatori di valutazione in relazione alle funzioni di prima o seconda fascia e alle specificità di ciascun settore concorsuale. Con l'intervento del d.l. n. 90 del 2014 il riferimento al settore concorsuale ha sostituito quello, di carattere più generale, all'area disciplinare, così prospettando una maggiore specificità dei criteri e parametri di valutazione. È stato modificato anche il numero minimo di pubblicazioni scientifiche (che passa da dodici a dieci), a partire dal quale il decreto ministeriale in questione può individuare il numero massimo di pubblicazioni scientifiche che i candidati possono sottoporre alla valutazione della commissione.

Il medesimo articolo chiarisce anche che i valori-soglia degli indicatori che saranno scelti per valutare i candidati saranno definiti con specifico decreto del Ministro di natura non regolamentare sulla base di una proposta dell'ANVUR e sentito il CUN. Si ribadisce infine la verifica almeno quinquennale dell'adeguatezza e della congruità dei criteri, dei parametri, degli indicatori e dei valori- soglia in parola.

L'articolo 5 (Sedi delle procedure) disciplina le sedi delle procedure di abilitazione e non presenta significative modifiche rispetto alla versione precedente. L'abilitazione si svolge presso le università individuate mediante sorteggio nell'ambito di una lista di sedi universitarie ritenute idonee. La lista è formata dal Ministero, sentita la CRUI, ed è aggiornata ogni due anni.

Le università provvederanno ad assicurare le strutture e il supporto di segreteria per l'espletamento delle procedure, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. Per ciascuna procedura di abilitazione l'università nomina, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il regolare svolgimento.

Inoltre, l'art. 5 dispone, coerentemente con quanto previsto dalla legge [art. 16, comma 3, lett. o)], che gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione sono a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura per l'attribuzione dell'abilitazione, precisando che di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle università e del contributo di funzionamento delle università non statali legalmente riconosciute.

Gli articoli 6 e 7 sono dedicati alla formazione delle commissioni, che avranno durata biennale.

Il procedimento di formazione è avviato con decreto direttoriale in anticipo rispetto alla scadenza della commissione in carica (il decreto è adottato nel terzo semestre di durata della commissione in carica) al fine di assicurare che non vi sia soluzione della continuità della procedura nell'alternarsi delle commissioni.



Il d.l. n. 90 del 2014 ha riformato la composizione delle commissioni eliminando lo studioso in servizio presso università di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Le altre modifiche alla procedura di formazione delle commissioni sono per lo più conseguenze necessarie della nuova composizione o interventi legati ai nuovi parametri di rappresentatività dei settori scientifico-disciplinari compresi in ciascun settore concorsuale (la rappresentanza in seno alla commissione è assicurata a ciascun settore scientifico disciplinare al quale afferiscono almeno dieci professori ordinari anziché trenta, come prevedeva il precedente regolamento)

L'articolo 6 (*Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia*) disciplina le modalità di presentazione delle candidature da parte degli aspiranti commissari. Gli stessi dovranno attestare il possesso della positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della n. 240 del 2010 e allegare il curriculum e la documentazione concernente la complessiva attività scientifica svolta, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. I criteri e i parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari e le modalità di accertamento della stessa sono definite con lo stesso decreto ministeriale che fissa i criteri di valutazione dei candidati.

In ogni caso si richiede che i commissari rispettino criteri e parametri di qualificazione coerenti con quelli richiesti, dal medesimo decreto ministeriale, per i candidati all'abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.

Per l'ipotesi in cui il numero degli aspiranti commissari risultasse inferiore a dieci, si prevede l'integrazione della lista mediante l'inserimento degli altri professori afferenti al macrosettore concorsuale. Ciò al fine di rendere effettivo il sorteggio nel caso in cui le candidature dei professori dovessero essere esigue.

Alcune modifiche rispetto al testo precedente sono state apportate in materia di incompatibilità a far parte delle commissioni. La disposizione in esame ribadisce il divieto di partecipazione a ciascuna commissione di più di un commissario in servizio nella medesima università e introduce una disciplina specifica per i casi di professori che attraverso lo strumento delle convenzioni risultano in servizio presso università diverse da quella di appartenenza o presso enti pubblici di ricerca.

Vengono poi ribadite le condizioni di incompatibilità a far parte di più di una commissione contemporaneamente e a svolgere un nuovo incarico immediatamente dopo la conclusione del mandato precedente. Si prevede che tale ultima incompatibilità non si applichi nell'ipotesi in cui i commissari siano stati nominati per l'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali. La disposizione si rende necessaria alla luce dell'esperienza fatta sull'ASN 2012, il cui contenzioso ha determinato – per effetto di provvedimenti giurisdizionali – la nomina di numerose commissioni “parallele”, rispetto a quelle ordinarie, per la valutazione di singoli candidati-ricorrenti. Se i componenti di tali commissioni non fossero esclusi dall'ambito applicativo della detta incompatibilità, in considerazione della circostanza che non hanno compiuto un vero e proprio mandato biennale ma hanno valutato un numero circoscritto di candidati-ricorrenti, vi sarebbe il rischio di precludere ad un numero eccessivo di potenziali commissari l'inserimento nella lista dei sorteggiabili e, dunque, di poter concretamente svolgere il sorteggio (che presuppone la presenza di almeno 10 aspiranti commissari). Si tenga presente che le due tornate di ASN hanno visto il coinvolgimento di all'incirca un migliaio di componenti delle commissioni “ordinarie” su circa 7 mila aspiranti commissari e che a tali professori non sarà consentito ricandidarsi per svolgere le funzioni di commissario dell'ASN.

Viene poi espressamente precisato, secondo quanto osservato dal Consiglio di Stato nel parere reso sulla precedente versione del regolamento (cfr. CDS, 25 febbraio 2011, n. 670/2011), che sono



esclusi dalla partecipazione alle commissioni i docenti in quiescenza e che il medesimo principio si applica anche ai titolari dei contratti di cui all'art. 1, comma 12, della legge n. 230 del 2005.

Continuano invece a far parte delle commissioni i professori che siano stati collocati in quiescenza successivamente alla loro nomina nelle commissioni medesime.

Ancora, i commissari in servizio presso atenei italiani possono, a richiesta, essere esentati dalla ordinaria attività didattica.

Le eventuali dimissioni da membro della commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere motivate ed hanno effetto a decorrere dall'adozione del decreto di accettazione da parte del competente Direttore generale.

L'articolo 7 (*Operazioni di sorteggio*) è dedicato alle operazioni di sorteggio che avvengono tramite procedure informatizzate preventivamente validate da un apposito Comitato tecnico composto da non più di cinque membri e nominato con decreto del Ministro. Del comitato deve far parte almeno un membro designato dalla CRUI e almeno uno designato dal CUN.

Il comma 2 contiene una dettagliata disciplina delle operazioni di sorteggio, le quali, secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, lettera i), della legge n. 240 del 2010, come modificato dall'articolo 14 del DL n. 90 del 2014, devono garantire in primo luogo la rappresentatività dei settori scientifico-disciplinari con almeno 10 professori ordinari. In subordine, va anche assicurata la rappresentanza dei settori scientifico-disciplinari con meno di 10 professori ordinari. In secondo luogo le operazioni devono garantire all'interno della commissione, fin dove possibile, la proporzionalità, correlata a sua volta con la diversa consistenza numerica dei settori scientifico-disciplinari all'interno di ciascun settore concorsuale. Il tutto, ovviamente, tenendo presente che la commissione deve necessariamente risultare di cinque componenti.

Alcuni esempi possono aiutare a comprendere le diverse casistiche relative alla struttura dei settori concorsuali e le correlate modalità di formazione delle commissioni.

- 1) **Ipotesi di settore concorsuale con esattamente 5 settori scientifico-disciplinari, ciascuno con almeno 10 professori di prima fascia afferenti.** *In questo caso si procede al sorteggio di un commissario per ogni settore scientifico-disciplinare.*
- 2) **Ipotesi di settore concorsuale con esattamente 5 settori scientifico-disciplinari, ciascuno con meno di 10 professori di prima fascia afferenti.** *In questo caso si procede al sorteggio di un commissario per ogni settore scientifico-disciplinare.*
- 3) **Ipotesi di settore concorsuale con esattamente 5 settori scientifico-disciplinari con solo alcuni di essi che hanno almeno 10 professori di prima fascia afferenti e gli altri con meno di 10 professori di prima fascia afferenti.** *In questo caso si procede al sorteggio di un commissario per ogni settore scientifico-disciplinare.*
- 4) **Ipotesi di settore concorsuale con più di 5 settori scientifico-disciplinari, ciascuno con almeno 10 professori di prima fascia afferenti.** *In questo caso si procede preliminarmente al sorteggio dei 5 settori scientifico-disciplinari che devono essere rappresentanti in commissione e, per ciascuno di essi, al sorteggio di un commissario.*
- 5) **Ipotesi di settore concorsuale con più di 5 settori scientifico-disciplinari, ciascuno con meno di 10 professori di prima fascia afferenti.** *In questo caso si procede*



preliminarmente al sorteggio dei 5 settori scientifico-disciplinari che devono essere rappresentanti in commissione e, per ciascuno di essi, al sorteggio di un commissario.

- 6) **Ipotesi di settore concorsuale con più di 5 settori scientifico-disciplinari, con solo alcuni di essi che hanno almeno 10 professori di prima fascia afferenti e gli altri con meno di 10 professori di prima fascia afferenti.** *In questo caso se i settori scientifico-disciplinari con almeno 10 professori di prima fascia afferenti sono più di 5 si procede come alla lettera e), se sono esattamente 5 si procede come alla lettera a), se sono meno di 5 si procede dapprima al sorteggio di un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare con almeno 10 professori di prima fascia, si procede poi al sorteggio dei settori scientifico-disciplinari necessari ad arrivare al numero di 5 e per ciascuno di essi al sorteggio di un commissario.*
- 7) **Ipotesi di settore concorsuale con meno di 5 settori scientifico disciplinari, ciascuno con almeno 10 professori di prima fascia afferenti.** *In questo caso si sorteggia un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare e poi si integra la commissione a seguito di sorteggio dei restanti commissari tra tutti i professori ordinari presenti in lista inserendo, in ordine, gli ulteriori commissari (uno alla volta) partendo dal settore scientifico-disciplinare più numeroso.*
- 8) **Ipotesi di settore concorsuale con meno di 5 settori scientifico disciplinari, ciascuno con meno di 10 professori di prima fascia afferenti.** *In questo caso si sorteggia un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare e poi si integra la commissione a seguito di sorteggio dei restanti commissari tra tutti i professori ordinari presenti in lista inserendo, in ordine, gli ulteriori componenti (uno alla volta) partendo dal settore scientifico-disciplinare più numeroso.*
- 9) **Ipotesi di settore concorsuale con meno di 5 settori scientifico disciplinari, con solo alcuni di essi che hanno almeno 10 professori di prima fascia afferenti e gli altri con meno di 10 professori di prima fascia afferenti.** *In questo caso si sorteggia un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare e poi si integra la commissione a seguito di sorteggio dei restanti commissari tra tutti i professori ordinari in lista inserendo, in ordine, gli ulteriori commissari (uno alla volta) partendo dal settore scientifico-disciplinare più numeroso.*

L'articolo in questione disciplina inoltre l'istituto dell'opzione, per l'ipotesi in cui un medesimo soggetto sia sorteggiato in più commissioni, quello della sostituzione, mediante nuovo sorteggio, dei commissari che per qualsiasi motivo decadano dall'incarico (prevedendo comunque la salvezza degli atti compiuti prima della sostituzione) e quello della ricasazione dei commissari che ha effetto relativamente al solo esame del candidato ricasante, in coerenza con la novità introdotta dalla legge n. 114 del 2014, per la quale le norme di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 120 del 1995 si applicano all'ASN "in quanto compatibili", allo scopo di evitare di cambiare la composizione della commissione per tutti i candidati.

L'articolo 8 (*Lavori delle commissioni*) è dedicato ai lavori di ciascuna commissione. Le novità più significative rispetto al testo precedente riguardano la disciplina dei tempi di valutazione di



ciascun candidato, che sono ora legati alla data di presentazione della relativa domanda. Infatti, la Commissione deve concludere le operazioni di valutazione di ciascuna domanda entro tre mesi dalla scadenza del bimestre nel corso del quale la stessa domanda è stata presentata. Il ciclo continuo è ovviamente legato ai lavori della Commissione che, per l'intero biennio, è tenuta all'esame delle domande via via presentate dai singoli candidati.

Una volta insediatasi presso l'università in cui si espletano le procedure di abilitazione, la commissione elegge tra i propri componenti il presidente ed il segretario. Nella prima riunione la commissione definisce le modalità organizzative per l'espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per fascia. Tali determinazioni devono essere comunicate entro il termine massimo di due giorni al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità sul sito dell'università per almeno sette giorni prima della successiva riunione della commissione.

Espletati tali adempimenti ciascuna commissione accede per via telematica, mediante appositi codici di accesso forniti a ciascun commissario dal Ministero, alle domande, all'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche nonché alla relativa documentazione, presentati dai candidati.

Fermo restando che nella nuova procedura le domande di abilitazione possono essere presentate a ciclo continuo è comunque necessario che i parametri dell'attività scientifica dei candidati vengano accertati nello stesso momento e per tale motivo è stato introdotto un meccanismo di accorpamento delle candidature presentate in ciascun bimestre.

Entro venti giorni dalla scadenza di ciascun bimestre vengono dunque calcolati dal Ministero, in collaborazione con il CINECA, i parametri dell'attività scientifica per la valutazione dei candidati. Tali parametri sono comunicati telematicamente a questi ultimi che, nel termine di dieci giorni, possono ritirare la candidatura. La commissione conclude l'esame di ciascuna domanda nel termine di tre mesi dalla scadenza del bimestre nel corso del quale è stata presentata la candidatura. Allo scopo di assicurare la ciclicità del procedimento, contestualmente allo svolgimento delle valutazioni vengono accorpate le candidature pervenute nel bimestre seguente alla scadenza del quale viene effettuato il calcolo degli indicatori dei candidati di quel bimestre la cui valutazione avviene nei tre mesi successivi.

Ciascuna commissione conferisce l'abilitazione con deliberazione adottata a maggioranza dei quattro quinti dei propri componenti, con motivato giudizio espresso sulla base di criteri e parametri definiti con il decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1, e fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte.

La norma prevede altresì, in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione del procedimento di valutazione e allo scopo di rispettare i tempi contingentati previsti dalla disciplina di riferimento, che la commissione, ove il candidato non superi i requisiti obbligatori eventualmente previsti dal decreto di cui all'art. 4, comma 1, si limiti a motivare il diniego di abilitazione con riferimento a tale aspetto.

Il parere *pro veritate* si trasforma da facoltativo in obbligatorio per l'esame dei candidati che afferiscono a un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione.

La disposizione in esame prevede che la commissione debba avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e che delle singole riunioni siano redatti i verbali contenenti tutti gli atti e, in particolare, i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato. Entro 5 giorni dalla conclusione dei lavori, i verbali redatti e sottoscritti dalla commissione sono trasmessi tramite procedura informatizzata al Ministero.

Il comma 8 prevede che la commissione che non abbia concluso le valutazioni delle domande presentate in ciascun bimestre entro i tre mesi successivi alla scadenza del bimestre stesso sia sostituita. La medesima disposizione detta le regole della procedura di sostituzione e la possibilità di far salvi gli atti compiuti dalla commissione sostituita nonché la facoltà dei candidati di ritirare la candidatura nel caso di modifica dei criteri di valutazione ad opera della commissione che subentra.



Si tratta di “norma chiusura” con la quale si assicura comunque la conclusione delle procedure di valutazione, allorché la precedente commissione non abbia rispettato i termini prescritti.

Infine l'articolo riduce il periodo di pubblicazione sul sito del Ministero degli atti della procedura, portandolo (da 120) a 30 giorni in considerazione dell'esigenza di contemperare il principio della massima pubblicità delle procedura con il carattere personale dei giudizi resi dalle Commissioni. Del resto, l'esigenza di tutela giurisdizionale è assicurata dal fatto che il termine per impugnare i dinieghi di abilitazione, ai sensi dell'art. 41, comma 2, CPA, decorrono dall'ultimo giorno di pubblicazione sul sito del Ministero.

L'articolo 9 (*Disposizioni transitorie e finali*), prevede alcune disposizioni transitorie, particolarmente importanti per la prima applicazione del testo normativo. Si prevede che il decreto del Ministro con l'indicazione dei valori soglia sia adottato entro 45 giorni dal decreto del Ministro che fissa i criteri e i parametri per l'abilitazione e, conseguentemente, che il decreto per la formazione delle commissioni sia adottato entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto che stabilisce i valori soglia. È prevista una deroga ai requisiti per la candidatura a componente delle commissioni, consentendo la stessa anche in assenza della positiva valutazione di cui al combinato disposto dell'art. 6, comma 7 e 16, comma 3, lett. h), della legge n. 240 del 2010 perché il meccanismo di valutazione di cui alle norme citate non è stato ancora implementato dalle università.

Infine, l'articolo 10 (*Entrata in vigore*) prevede che, in deroga alla normativa vigente in materia di *vacatio legis*, il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.



RELAZIONE TECNICA

Il presente regolamento, che disciplina le modalità di espletamento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e seconda fascia dei professori universitari, recepisce le novità introdotte dall'art. 14, comma 3-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Pur trattandosi di un nuovo testo normativo, nei contenuti esso rappresenta una revisione del precedente regolamento di cui al DPR 14 settembre 2011 n. 222.

Per quanto riguarda gli oneri finanziari della procedura, la novella legislativa non ha inciso sulla regola secondo la quale per l'abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia è istituita, per ciascun settore concorsuale, una commissione di durata biennale i cui oneri di funzionamento sono a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei. La novella ha viceversa introdotto alcune modifiche al numero di settori concorsuali (e dunque alle commissioni che dovranno essere nominate) e alla composizione delle stesse commissioni, ora interamente costituite da commissari nazionali, essendo stata eliminata la partecipazione di un commissario scelto all'interno di una lista di studiosi e di esperti in servizio presso università di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

In ragione di tali novità gli oneri finanziari dell'intera procedura, pur sempre riconducibili alle sole spese di funzionamento delle commissioni, sono almeno in parte modificati rispetto alla stima operata in sede di definizione del citato DPR n. 222 del 2011.

Fermo restando che ai commissari di ruolo presso gli Atenei italiani non sono corrisposti compensi, emolumenti ed indennità, il venir meno del componente OCSE comporta un indubbio risparmio di spesa per i bilanci degli atenei che non dovranno più corrispondere a quest'ultimo il compenso definito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (decreto interministeriale del 4 gennaio 2012, n. 159, concernente "Compenso da corrispondere ai componenti, in servizio all'estero, della commissione nazionale prevista per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia - art. 16, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240"). Si ricorda che tale compenso ammontava ad euro 8.000 per ciascun anno, per ogni commissario OCSE, determinando pertanto un costo complessivo (184 commissioni) pari ad euro 1.472.000.

Per effetto della riforma dei settori concorsuali, prevista dalla legge n. 114 del 2014 laddove dispone che i settori concorsuali devono essere costituiti di almeno venti (e non più trenta) professori di prima fascia (art. 15, comma 2, legge n. 240 del 2010, come modificato dall'art. 14,



comma 3-bis, lett. a), del decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014), le commissioni da costituire saranno all'incirca 200.

Tali commissioni si avvarranno degli applicativi informatici messi a disposizione del MIUR che consentiranno di accedere per via telematica alle candidature, ai titoli e alle pubblicazioni scientifiche nonché svolgere i lavori in teleconferenza e con aree di lavoro virtuali.

E' ragionevole ritenere che le commissioni, in media, si riuniranno in presenza non più di cinque volte all'anno.

Al fine di stimare il costo approssimativo di ciascuna tornata della procedura di abilitazione si è dunque ipotizzato che:

- le commissioni si incontrino in presenza cinque volte l'anno e che in tutte le altre occasioni si riuniscano per via telematica;
- il costo delle cinque missioni (costi di viaggio e di vitto/alloggio) per ciascun commissario sia di 3.500 euro. Tale somma va moltiplicata per il numero complessivo di commissari, vale a dire i cinque facenti parte di ciascuna commissione per duecento commissioni, per un totale di 1.000 commissari.

Il costo complessivo della procedura, per ciascun anno, è dunque stimato in 3.500.000 euro.

Tale onere sarà a carico delle università dove si svolge la procedura, e di esso si terrà conto in sede di ripartizione del "Fondo per il funzionamento ordinario", ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettera o) della legge n. 240 del 2010, e del contributo annuo attribuito alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge n. 243 del 1991.

Si sottolinea, a dimostrazione del presumibile risparmio di spesa derivante dalle novità introdotte dall'art. 14, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, che il DM 8 agosto 2013 n. 700, recante i criteri di Ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università per l'anno 2013, ha assegnato euro € 5.000.000 per gli oneri connessi al funzionamento delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale e che, per la medesima finalità, il DM 4 novembre 2014 n. 815 ha assegnato per l'anno 2014 euro 4.500.000.

Il contributo assegnato alle università non statali legalmente riconosciute per l'anno 2013 è stato invece di euro 450.000 (DM 23 dicembre 2013 n. 1061) e, per l'anno 2014, in attuazione del Decreto Ministeriale 18 dicembre 2014 n. 906, è stato riconosciuto alle università non statali sede della procedura un importo di euro 405.000. Si può pertanto presumere che anche il contributo per le non statali verrà ridotto in relazione al minor costo di funzionamento delle commissioni.

Si sottolinea infine che l'articolo 7 del regolamento prevede la validazione delle procedure informatiche di sorteggio dei componenti le commissioni ad opera di un comitato tecnico di cinque membri. Tale organo non comporta spese in quanto i componenti operano a titolo gratuito e ad essi



non è corrisposto alcun compenso, emolumento ed indennità. Anche i pareri scritti *pro veritate* che i commissari sono tenuti ad acquisire per la valutazione di candidati afferenti a settori scientifico-disciplinari non rappresentati nella commissione non comportano oneri economici in quanto resi a titolo gratuito.

Espresso con la presente relazione l'opinione di voto e per gli
affidamenti di cui è prevista dalla legge 24 dicembre 2003, n. 197, la
avviso n. 11.




POSITIVO

NEGATIVO

Il Registratore Generale dello Stato

8 SET. 2015





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Schema di D.M. recante: “Regolamento recante modifiche al DPR 14 settembre 2011, n.222 concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”.

Analisi tecnico-normativa

PARTE I – ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo

L’intervento di regolamentazione nasce dall’esigenza di sostituire l’attuale disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e seconda fascia dei professori universitari, a seguito della nuova disposizione di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Tale norma, infatti, ha conferito al Governo il potere di operare una revisione del precedente regolamento, il citato dpr n. 222/2011, il quale dava attuazione all’articolo 16, comma 2, della legge n. 240 del 2010.

La revisione del vigente regolamento si basa, in particolare, sulle indicazioni fornite dal legislatore con l’art. 14, comma 3-bis, del citato d.l. 90 del 2014 il quale, intervenendo sul citato art. 16, comma 3, della l. n. 240 del 2010, ha introdotto una serie di modifiche alle modalità di svolgimento dell’abilitazione scientifica nazionale.

L’intervento normativo ha lo scopo di adeguare la disciplina normativa secondaria al mutato quadro normativo primario, che ha evidenziato l’esigenza di una revisione delle modalità di espletamento delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione nazionale scientifica nazionale. L’obiettivo primario è soprattutto quello di raggiungere un criterio di selezione altamente qualificato teso a garantire un elevato grado di preparazione e di competenza dei professori universitari che sia, altresì, in linea con i parametri e gli standard europei.

Nello specifico, tra gli obiettivi legati alle innovazioni recate dal presente regolamento, indichiamo:

- la trasformazione dell’abilitazione scientifica nazionale da procedura basata su un meccanismo di funzionamento analogo a quello che si riscontra nelle procedure concorsuali a procedura cosiddetta “a sportello”. Essa consiste in un sistema (a ciclo continuo) di accertamento della qualificazione scientifica che, una volta attivato, non vede soluzioni di continuità;
- la modifica della durata dell’abilitazione, la quale passa da quattro anni a sei anni;
- con riguardo ai criteri di valutazione che le commissioni nazionali dovranno seguire per la valutazione dei candidati, la sostituzione del riferimento all’area disciplinare con quello al settore concorsuale, in un’ottica di maggiore specificità dei criteri e parametri di valutazione, e la verifica, almeno quinquennale, dell’adeguatezza e della congruità dei criteri, dei parametri, degli indicatori e dei valori-soglia;
- la revisione della composizione delle commissioni, dalle quali viene eliminato lo studioso in servizio presso università di un Paese aderente all’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), con conseguenti notevoli risparmi di spesa;



Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

- l'introduzione di nuovi parametri di rappresentatività dei settori scientifico-disciplinari compresi in ciascun settore concorsuale;
- l'esclusione dalla partecipazione alle commissioni dei docenti in quiescenza e dei titolari dei contratti di cui all'articolo 1, comma 12, della legge n. 230/2005;
- la modifica dei tempi di valutazione dei singoli candidati, che saranno legati alla data di presentazione della domanda, al fine di incentrare la nuova procedura sul singolo candidato e di concludere la suddetta valutazione in tempi più rapidi.

L'intervento è coerente con il programma di governo che si pone l'obiettivo di una semplificazione normativa e procedurale dei meccanismi di reclutamento dei professori universitari, al fine di rinnovare l'organico dei docenti universitari attraverso procedure trasparenti e improntate al criterio del merito.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento si colloca nel quadro normativo delineato dai seguenti provvedimenti:

- articoli 33, comma 6, 87 e 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica Italiana;
- articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
- legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica";
- legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, recante "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari";
- legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante "Riordino del Consiglio universitario nazionale";
- legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'articolo 16, comma 2;
- decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
- articolo 55, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo";
- articolo 14, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- decreto legislativo 30 marzo 2006, n. 164, recante “Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell'articolo 1, comma 5 della legge 4 novembre 2005, n. 230”;
- decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, recante “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”;
- decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, recante “Regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Le disposizioni innovative contenute nel presente provvedimento, nel disciplinare la nuova procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, sostituiranno la disciplina vigente recata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2011.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento regolatorio è compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra Stato e Regioni. In particolare, risultano rispettate le norme di cui all'articolo 117, comma 2, lettere h) e m), e comma 6, della Costituzione. Inoltre, appare in linea anche con i principi costituzionali contenuti nell'articolo 33, comma 6, e con quelli di imparzialità, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, quali sanciti nell'articolo 97.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali

L'intervento appare coerente con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali in quanto interviene in ambiti attinenti la competenza esclusiva dello Stato. L'intervento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni, tenuto conto che si interviene su materie riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e su materie afferenti all'ordinamento civile, le quali formano oggetto di competenza, sia legislativa che regolamentare, esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non attribuiscono ad amministrazioni statali compiti spettanti alle regioni o agli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Le materie oggetto dell'intervento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risulta che siano sottoposti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alle materie oggetto dell'intervento normativo.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nell'intervento sono coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni dell'intervento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano in atto procedure d'infrazione comunitarie nelle materie oggetto dell'intervento in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La normativa recata dall'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Le linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria prevedono in via generale la piena equiparazione dei cittadini dell'Unione ai cittadini italiani per quanto riguarda l'accesso all'insegnamento; le norme contenute nell'intervento non violano tali principi generali, in quanto fissano norme applicabili a tutti indistintamente, sia cittadini italiani, sia cittadini dell'Unione europea. Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del regolamento.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo giudizi sulle medesime o analoghe materie.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Il carattere specifico degli interventi normativi previsti dal regolamento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

L'intervento non reca nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novellazione in quanto, in considerazione della complessità dell'intervento, si è ritenuto opportuno sostituire il precedente regolamento.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo

L'intervento produce effetti abrogativi impliciti rispetto al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 211 laddove prevede che il nuovo regolamento sostituirà il citato decreto attualmente vigente.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Le disposizioni contenute nell'intervento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate né effetti di interpretazione autentica o di deroga alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono nella materia oggetto delle disposizioni del regolamento deleghe legislative da esercitare.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Sono previsti i seguenti atti attuativi, di carattere normativo o amministrativo:

- decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la definizione dei criteri, parametri e indicatori differenziati per funzioni e per settore concorsuale, ai fini della valutazione dei candidati;
- decreto ministeriale non regolamentare per stabilire i valori-soglia degli indicatori che devono essere raggiunti ai fini del conseguimento dell'abilitazione;
- decreto del competente Direttore Generale del Miur per avviare il procedimento preordinato alla formazione di una commissione nazionale per ciascun settore concorsuale e decreti dello stesso Direttore Generale di nomina delle commissioni;



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di nomina del Comitato tecnico il quale sarà incaricato di validare le procedure informatizzate per il sorteggio dei componenti delle commissioni.

- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Regolamento recante modifiche al DPR 14 settembre 2011, n.222 concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Analisi di impatto della regolamentazione

SEZIONE 1 – CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

L'intervento di regolamentazione nasce dall'esigenza di sostituire l'attuale disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e seconda fascia dei professori universitari, a seguito della nuova disposizione di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Tale norma, infatti, ha conferito al Governo il potere di operare una revisione del precedente regolamento, il citato dpr n. 222/2011, il quale dava attuazione all'articolo 16, comma 2, della legge n. 240 del 2010.

La revisione del vigente regolamento si basa, in particolare, sulle indicazioni fornite dal legislatore con l'art. 14, comma 3-bis, del citato d.l. 90 del 2014 il quale, intervenendo sul citato art. 16, comma 3, della l. n. 240 del 2010, ha introdotto una serie di modifiche alle modalità di svolgimento dell'abilitazione scientifica nazionale.

Tali modifiche scaturiscono dalla necessità di incidere su alcuni aspetti delle attuali procedure per il conseguimento dell'abilitazione nazionale scientifica, in considerazione delle criticità emerse in occasione dello svolgimento delle prime due tornate della procedura; l'intervento del legislatore del 2014 è diretto, quindi, a risolvere tali criticità, quali emerse anche in occasione dei diversi ricorsi giurisdizionali presentati dai soggetti coinvolti dalle precedenti procedure, attraverso l'introduzione dei necessari correttivi alla disciplina legislativa di riferimento.

In particolare, le più importanti criticità riscontrate a seguito dell'espletamento delle prime due tornate della procedura di cui trattasi riguardano:

- le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, attualmente basate su un sistema simile a quello utilizzato nelle procedure concorsuali (è prevista una sessione ogni anno), piuttosto che su un meccanismo finalizzato al conseguimento di un'abilitazione professionale;
- la durata limitata dell'abilitazione conseguita (attualmente ha la durata di quattro anni), la quale incide negativamente sul rinnovo degli organici universitari;
- la valutazione analitica dei titoli, che non permette un'adeguata valutazione qualitativa della produzione scientifica;
- la scarsa specificità dei criteri e dei parametri di valutazione e la necessità di introdurre un meccanismo di revisione degli stessi;
- i notevoli costi legati all'attuale composizione delle commissioni: infatti, fanno parte di esse quattro professori ordinari in servizio in Università italiane più un commissario OCSE. In



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

particolare, per ogni componente OCSE, si registra un costo complessivo (calcolato in relazioni alle attuali 184 commissioni) pari ad euro 1.472.000 per ciascun anno;

- l'inefficienza del meccanismo attuale di conoscibilità, da parte dei candidati, del valore degli indicatori di attività scientifica, i quali vengono portati a conoscenza dei singoli partecipanti alle procedure anche a distanza di sei mesi dalla presentazione delle domande.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

L'intervento normativo ha lo scopo di adeguare la disciplina normativa secondaria al mutato quadro normativo primario, che ha evidenziato l'esigenza di una revisione delle modalità di espletamento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione nazionale scientifica nazionale. L'obiettivo primario è soprattutto quello di raggiungere un criterio di selezione altamente qualificato teso a garantire un elevato grado di preparazione e di competenza dei professori universitari che sia, altresì, in linea con i parametri e gli standard europei.

Nello specifico, tra gli obiettivi legati alle innovazioni recate dal presente regolamento, indichiamo:

- la trasformazione dell'abilitazione scientifica nazionale da procedura basata su un meccanismo di funzionamento analogo a quello che si riscontra nelle procedure concorsuali a procedura cosiddetta "a sportello". Essa consiste in un sistema (a ciclo continuo) di accertamento della qualificazione scientifica che, una volta attivato, non vede soluzioni di continuità;
- la modifica della durata dell'abilitazione, la quale passa da quattro anni a sei anni;
- con riguardo ai criteri di valutazione che le commissioni nazionali dovranno seguire per la valutazione dei candidati, la sostituzione del riferimento all'area disciplinare con quello al settore concorsuale, in un'ottica di maggiore specificità dei criteri e parametri di valutazione e la verifica, almeno quinquennale, dell'adeguatezza e della congruità dei criteri, dei parametri, degli indicatori e dei valori-soglia;
- la revisione della composizione delle commissioni, dalle quali viene eliminato lo studioso in servizio presso università di un Paese aderente all'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), con conseguenti notevoli risparmi di spesa;
- l'introduzione di nuovi parametri di rappresentatività dei settori scientifico-disciplinari compresi in ciascun settore concorsuale;
- l'esclusione dalla partecipazione alle commissioni dei docenti in quiescenza e dei titolari dei contratti di cui all'articolo 1, comma 12, della legge n. 230/2005;
- la modifica dei tempi di valutazione dei singoli candidati, che saranno legati alla data di presentazione della domanda, al fine di incentrare la nuova procedura sul singolo candidato e di concludere la suddetta valutazione in tempi più rapidi.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

L'indicatore per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi è rappresentato dalla effettiva funzionalità, in termini di maggiore efficienza ed economicità delle nuove procedure per il conseguimento dell'abilitazione nazionale scientifica nazionale, anche attraverso il raffronto, ove possibile, tra i dati statistici relativi a tempi, costi ed efficacia delle precedenti procedure.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Destinatari dell'intervento sono le Università e gli Istituti universitari. Destinatari diretti dell'intervento sono i professori associati e i ricercatori che vorranno partecipare alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e seconda fascia dei professori universitari.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

L'intervento regolatorio si rende necessario al fine di dare applicazione alle modifiche apportate alla procedura per l'abilitazione scientifica nazionale prevista dal citato articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. Si tratta, pertanto, di una modifica regolamentare necessaria per avviare le prossime tornate dell'abilitazione secondo i nuovi principi stabiliti dal legislatore.

Inoltre, occorre evidenziare che la revisione normativa voluta dall'articolo 14 del citato decreto-legge è scaturita anche dagli impegni che il Parlamento ha rivolto al Governo attraverso la Risoluzione concernente i lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale in relazione alla prima e alla seconda tornata della procedura, approvata dalla Commissione VII della Camera durante la seduta del 18 giugno 2014. Nell'ambito di tale cornice, la revisione del testo del precedente DPR 222/2011 tiene, altresì, conto dell'esperienza maturata nel corso delle prime due procedure abilitative 2012 e 2013.

SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

L'adozione dell'opzione di non intervento è stata valutata ma non è stata ritenuta accoglibile in quanto avrebbe comportato la permanenza delle criticità riscontrate nel corso della prime due tornate delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale.

SEZIONE 4 – OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

L'Amministrazione non ha proceduto ad alcuna comparazione in quanto non sono state prese in esame diverse opzioni alternative sia di merito che giuridiche, tenuto conto che in sede di consultazione non sono emerse soluzioni diverse da quella prescelta dall'Amministrazione stessa.

SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità legati all'adozione dell'intervento. Ne derivano invece vantaggi in quanto si incide sull'attuale procedura nazionale attraverso alcune modifiche utili a risolvere le criticità riscontrate nel corso della prima tornata di tale concorso.

In particolare, correlando alcuni i vantaggi attesi ai principali obiettivi perseguiti con l'intervento regolatorio e ai destinatari dello stesso, si evidenzia che:



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- a) il meccanismo dell'abilitazione "a sportello", unitamente alla modifica della durata dell'abilitazione, arrecherà notevoli vantaggi ai candidati, sia in relazione all'opportunità che gli stessi avranno di presentare la domanda durante tutto l'anno, sia con riguardo alla possibilità di conseguire l'abilitazione in tempi più celeri;
- b) la modifica dei criteri di valutazione che dovranno essere utilizzati dalle commissioni, insieme alla previsione di una verifica quinquennale dell'adeguatezza e della congruità degli stessi, consentirà di utilizzare criteri e parametri più specifici, in un'ottica di selezione altamente qualificata e orientata a scegliere i migliori professori universitari;
- c) l'eliminazione del componente OCSE dalla composizione delle commissioni e l'introduzione di nuovi parametri di rappresentatività dei settori scientifico-disciplinari compresi in ciascun settore concorsuale consentiranno, da un lato, notevoli risparmi di spesa, in un'ottica di maggiore economicità delle procedure, e, dall'altro, una maggiore efficienza del sistema.
- B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese**
L'intervento non produce effetti sulle PMI.
- C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione**
L'intervento non prevede nuovi oneri, né per cittadini né per le imprese, rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente in tema di procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale.
- D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)**
All'attuazione dell'intervento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste negli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca esistenti a legislazione vigente. L'intervento sarà attuato, altresì, con le risorse strutturali ed umane già a disposizione. In particolare, gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni saranno a carico degli atenei, i quali provvederanno ad assicurare le strutture e il supporto di segreteria per l'espletamento delle procedure, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

L'intervento regolatorio non incide sulla competitività del Paese.



Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

SEZIONE 7 - MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Soggetti attivi dell'attuazione dell'intervento normativo sono il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le università, il consorzio CINECA, l'ANVUR, il CUN e la CRUI

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento)

Il provvedimento sarà pubblicato anche nel sito *web* del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, accessibile a tutti gli interessati.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il controllo ed il monitoraggio relativi all'intervento regolatorio avverranno attraverso l'attività dei competenti Uffici del Miur, anche mediante la sinergia con gli Atenei e con gli altri soggetti pubblici coinvolti nelle procedure di cui trattasi. Strumenti di tale controllo saranno le banche dati in possesso del Miur e degli altri soggetti pubblici interessati dalle procedure.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

L'intervento non prevede meccanismi automatici di revisione.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Come stabilito dal dPCM 19 novembre 2009, n. 212 recante: "*Disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246*", il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore dell'intervento regolatorio attraverso periodici controlli sul grado di raggiungimento delle finalità, dei costi e degli effetti prodotti, del livello di osservanza delle prescrizioni.

Va da sé che, qualora emergessero eventuali effetti critici riconducibili a lacune insite nell'intervento regolatorio, ovvero problemi relativi alla fase di attuazione dello stesso, saranno prese in esame misure integrative o correttive.

SEZIONE AGGIUNTIVA PER INIZIATIVE NORMATIVE DI RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE

SEZIONE 8 – RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

Sezione non dovuta.